

Prot.: 387683/RU

Roma, 26 agosto 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 19, della legge 7 luglio 2009, n.88, concernente la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 12, della citata legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e alle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il decreto direttoriale del 17 maggio 2011, prot. 2011/17476/Giochi/Ltt, pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del citato decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011 che prevedono la possibilità di variare interfacce di gioco per ogni singola lotteria;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, ha fissato al 12 per cento il diritto sulla parte della vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti;

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

VISTO il decreto direttoriale del 15 dicembre 2014, prot. 101848, che ha stabilito che il limite medio di pay-out inferiore al 75% deve essere inteso per l'intero settore delle lotterie ad estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o

ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da visualizzare attraverso apposita finestra "pop up" sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87;

VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. dell'8 giugno 2022 con la quale è stato proposto il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "L'Oro delle Stelle 10€", ricompresa nel piano marketing dell'anno 2022;

VISTA la nota del 20 luglio 2022 prot. n. 337477/RU, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione giochi, ha valutato positivamente e ha approvato la proposta della succitata lotteria con partecipazione a distanza denominata "L'Oro delle Stelle 10€";

RITENUTO, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "L'Oro delle Stelle 10€", e che, ai sensi dell'art.6 della citata legge n. 62/90, dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/91 e dell'art. 9 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "L'Oro delle Stelle 10€". Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 10,00.
2. Alla presente lotteria è possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.adm.gov.it con specifico riferimento alla presente lotteria, sul sito del concessionario e sul sito dei punti vendita a distanza.
4. Sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza sono riportate, altresì, le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza "L'Oro delle Stelle 10€".

ARTICOLO 2

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.500.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.500.000 di giocate, ammonta ad euro 12.375.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
15	200.000,00
50	2.000,00
75	500,00
125	200,00
250	150,00
425	100,00
650	80,00
950	60,00
2.000	50,00
3.850	40,00
5.000	35,00
21.500	30,00
40.000	25,00
65.000	20,00
130.000	15,00
370.000	10,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 3

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello della banca tesoriere di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, tramite presentazione della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

IL DIRETTORE GENERALE

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale www.adm.gov.it, del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo articolo 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

5. Per le vincite superiori ad euro 500,00 è trattenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160, un diritto pari al 20 per cento della parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

ARTICOLO 4

1. Con determinazione direttoriale pubblicata sul sito www.adm.gov.it sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna